

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

La proposta di legge introduce nella legge istitutiva della società in house Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. alcune disposizioni per la razionalizzazione del funzionamento di tale soggetto e per la semplificazione del suo rapporto con la Regione.

Analoghe disposizioni sono contenute in una proposta di legge che modifica con le stesse finalità la società in house Sviluppo Toscana s.p.a.

In funzione della revisione delle modalità di finanziamento delle società in house della Regione, è riformulato l'oggetto sociale, in particolare le attività in esso ricomprese sono per entrambe le società distinte in attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo, distinzione fondata sul carattere strategico e indefettibile o meno delle stesse.

Sono qualificate attività istituzionali di carattere continuativo quelle che afferiscono in modo più stretto alle finalità istituzionali della Regione, la quale, al fine di garantirne lo svolgimento secondo criteri di imparzialità, flessibilità, terzietà, efficacia ed economicità le affida alle società in house.

Stante il particolare rilievo delle attività a carattere continuativo, per garantirne l'effettiva realizzazione, è previsto che i costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento siano coperti mediante un contributo annuale il cui ammontare è stabilito in legge di bilancio.

Le attività istituzionali a carattere non continuativo, che svolgono una funzione di completamento e potenziamento di quelle a carattere continuativo e non sono indefettibili rispetto alle finalità istituzionali della Regione, sono finanziate mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività.

Art. 1- Modifiche al preambolo della l.r. 87/2009

Sono introdotti nel preambolo della l.r. 87/2009 alcuni capoversi che motivano le nuove disposizioni normative.

Art. 2 - Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 87/2009

Ridefinisce l'oggetto sociale dell'Agenzia regionale recupero risorse spa ai fini della classificazione delle attività introdotta dall'articolo 5 bis.

Art. 3 – Attività istituzionali. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 87/2009

Introduce la distinzione, nell'ambito delle attività istituzionali, fra attività a carattere continuativo e a carattere non continuativo.

Le attività di cui alla lettera b) sono esercitate dalle società nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015.

E' prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale di uno schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività previste nel piano annuale.

Art. 4 – Indirizzi alla società. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 87/2009

Prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale con propria delibera definisce fra

l'altro le attività per le quali intende avvalersi della società, le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi delle attività istituzionali di tipo continuativo e del tariffario dei compensi a copertura delle attività di tipo non continuativo, nonché gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società

Art. 5 – Controlli. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 87/2009

Introduce una modifica formale necessaria per raccordare il testo con le modifiche apportate all'articolo 7.

Art. 6 – Modalità di finanziamento. Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 87/2009

Il finanziamento di ARRR avviene, a sostegno delle attività istituzionali a carattere continuativo, mediante un contributo annuale che copre i costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento. Le attività istituzionali a carattere non continuativo sono finanziate mediante compensi il cui ammontare è determinato in base a tariffe fissate nel piano delle attività.

Art. 7 – Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 87/2009

Prevede la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo per il periodo 2018-2020 rinviando alla legge di bilancio per la determinazione degli oneri relativi agli esercizi successivi.